



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 31 ottobre 2017 – dell'articolo 15 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2960

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2017

Modifiche al codice di procedura civile in materia di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Assegnazione delle rendite*). - Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;

b) all'articolo 596, primo comma:

1) al primo periodo, dopo le parole: «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;

c) all'articolo 598, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione».

2. All'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «, non manifestamente infondati».